

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOLARIA IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA
DELL'OLIMPIADE 4
Numero REA: SR - 117642
Codice fiscale: 01343860894
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-10-2010 - Statuto completo	2
--	---

All. "A" col. n. 69.453 di Repertorio n. 20.851 di Raccolta

STATUTO

della "Società Cooperativa Sociale SOLARIA"

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

È costituita, con sede in **Siracusa**, una Società Cooperativa sociale che adotta le norme della società a responsabilità limitata, denominata "Società Cooperativa Sociale SOLARIA".

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, mentre per l'istituzione e la soppressione di sede secondarie sarà necessaria la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono dettati dal presente statuto e, in mancanza, da appositi regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste in sede straordinaria. In caso di discordanza prevarrà quanto disposto dal presente statuto.

La cooperativa aderisce all'Associazione Generale delle Cooperative Italiane e ad altre associazioni di rappresentanza.

ARTICOLO 2

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre, 2050 ma potrà essere prorogata o messa in liquidazione a norma di legge.

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 3

La Cooperativa, che non ha scopo di lucro, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci, (art.2521), si propone lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà

sociale e così perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nella misura di almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa o in quella diversa misura che sarà di volta in volta stabilita dalla normativa vigente.

Nell'ambito delle superiori finalità la cooperativa si propone di agevolare l'inserimento dei propri soci - siano esse persone svantaggiate che non - nel mondo del lavoro, proponendosi quale forza operativa per assicurare in prospettiva posti di lavoro stabili e combattere la disoccupazione.

In relazione ai propri scopi la cooperativa ha, quindi, per oggetto le seguenti attività:

A) nel settore dell'edilizia: esecuzioni di lavori su immobili per la loro edificazione, manutenzione e gestione quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, lavori di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di civile abitazione, artigianali ed industriali, nonché la realizzazione di tutte le opere e le attività connesse ed accessorie quali servizi di installazione e manutenzione di impianti elettrici, corpi illuminati, illuminazione stradale, impianti di riscaldamento, idraulici, igienico-sanitari, impianti fognari e di scarico; l'esecuzione di lavori di pitturazione, falegnameria e metalmeccanica; manutenzioni stradali e rifacimento della segnaletica stradale, nonché la custodia e la gestione degli stessi beni immobili, in particolare di impianti sportivi, parcheggi, ville comunali,

cinema e teatri;

B) nel settore della pulizia, dell'igiene e della cura ambientale: qualsiasi attività diretta alla manutenzione e cura delle aree e dei beni pubblici e privati quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, servizio di realizzazione, manutenzione e diserbo di verde pubblico e privato; pulizie civili ed industriali, disinfestazione e derattizzazione; servizio di raccolta rifiuti solidi e urbani, gestione di discariche sia di rifiuti ordinari che speciali che di materiali inerti, con relativo trasporto anche in conto terzi; esecuzione di opera di bonifica ecologica ed industriale; lavori di informazione, documentazione e indagine per il controllo dell'ambiente; lavori di censimento e custodia di beni archeologici e culturali;

C) servizio di manovalanza generico di facchinaggio, con relativo trasporto e custodia;

D) fornitura, installazione, formazione di assistenza per la gestione di servizi informatici e telematici sia in ambito privata che, con maggior riguardo, in ambito di Pubblica Amministrazione. Fornitura e gestione di personale per attività di body rental (personale tecnico specialistico alle aziende clienti) e di outsourcing (esternalizzazione) di servizi in ambito informatico, così come la fornitura di servizi informatici on site e la gestione di personale in service presso Enti della Pubblica Amministrazione.

L'attività della cooperativa potrà, in ogni caso, essere svolta anche con terzi.

Tutte le attività sopraindicate, essendo tra loro collegate funzionalmente, non potranno che essere perseguite con quelle modalità ed in quei termini che garantiscono alla società

cooperativa il più efficiente raggiungimento dei propri fini; a tal scopo, proprio per garantire che le finalità - anche tra loro connesse - a cui la cooperativa mira, siano efficacemente raggiunte, l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà, a cura dell'organo amministrativo, consentire una netta separazione delle gestioni relative alle diverse attività esercitate, ai fini di una corretta applicazione delle agevolazioni connesse.

La società per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste dallo stato, dalla CEE, dalla Regione e da altri enti secondo le normative di legge vigenti e future; potrà richiedere, tra l'altro, contributi in conto capitale, crediti a medio lungo termine, crediti di esercizio a condizioni a tasso agevolati, contributi sugli interessi, costituzioni di cauzione, rilascio di fidejussioni e garanzie varie.

In ordine alle eventuali attività professionali, la società cooperativa si avvarrà dell'opera dei singoli professionisti che agiranno sotto la loro personale responsabilità.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse.

Si considera attività connesse e comunque consentiti l'acquisto di partecipazioni, societarie, azioni, obbligazioni e strumenti finanziari al fine di rafforzare il patrimonio da destinare alle attività sociali.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le contrattazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e bancaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente connesse ed attinenti ai medesimi. Poiché la cooperativa

rispetta ed intende rispettare le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, essa è cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si farà applicazione di quanto disposto dall'art. 2545-octies del c.c.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo previsto dalla legge. Nel caso in cui il numero dei soci scende al di sotto del limite minimo previsto dalla legge la cooperativa dovrà procedere entro un anno al riconoscimento dell'avvenuta causa di scioglimento ed alla messa in liquidazione della società. Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto di nove, le norme di riferimento saranno solo quelle delle srl ed i soci potranno essere solo persone fisiche. Se si prospetti il superamento del limite di 19 soci e il superamento di 1.000.000 di euro dello stato patrimoniale, il presente statuto dovrà essere modificato prevedono come norme di riferimento quelle della Spa.

Oltre ai soci cooperatoti sono ammessi soci sovventori (coloro che sottoscrivono strumenti partecipativi senza diritto al voto, ex art. 5 legge 59/92 e ad altri diritti amministrativi).

Possono essere soci i cittadini italiani giuridicamente capaci di obbligarsi e che non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Possono, inoltre, liberamente far parte della cooperativa anche

i professionisti, ai quali non si applicano i divieti e le limitazioni della legge n. 1815 del 1939.

È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, potranno essere accettati speciali conferimenti effettuati da soci denominati "sovventori". I soci sovventori potranno avere privilegi nel rimborso del capitale e nel diritto di voto, secondo quanto in seguito semplificato. I soci potranno essere nominati amministratori.

Possono far parte della cooperativa anche soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci e dovranno essere iscritti in apposita sezione del libro soci.

Non possono far parte della cooperativa coloro che esercitano impresa concorrente con la cooperativa stessa.

ARTICOLO 5

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio e tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque non superiore a 5(cinque) anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento dei danni, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

(nel caso di interesse alla formazione).

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

(nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa)

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima dalla scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare al sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 6

Chi desidera diventare socio della cooperativa deve presentare istanza al Consiglio di Amministrazione indicando le esatte generalità, il titolo di studio posseduto, l'importo della quota intende sottoscrivere, nonché la dichiarazione di attenersi allo statuto sociale, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Sull'accoglimento della domanda deciderà il Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà esser motivato e dovrà essere comunicato agli interessati con lettera raccomandata. Il Consiglio dovrà deliberare e comunicare entro sessanta giorni dalla domanda. Nei successivi sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, l'aspirante può chiedere che

sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

ARTICOLO 7

Il nuovo socio, all'atto della ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta (o la percentuale appresso indicata), la tassa di ammissione da determinarsi dal consiglio di amministrazione per ogni esercizio sociale tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'eventuale sovrapprezzo dovrà essere interamente versato all'atto della sottoscrizione.

Al socio moroso nell'esecuzione dei conferimenti o inadempiente rispetto alle obbligazioni contratte verso la società non spetta il diritto di esaminare i libri di cui all'art. 2545 bis. Trattandosi di società regolata dalle norme sulla srl, il predetto diritto spetta ad ogni singolo socio che potrà agire in proprio o a mezzo rappresentante, anche assistito da professionista di sua fiducia.

ARTICOLO 8

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA CON SOLI DIRITTI

PATRIMANIALI

Trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulle società a responsabilità limitata, l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, e sempre che siano già state adottate procedure di programmazione pluriennale finalizzate all'ammodernamento ed allo sviluppo aziendale, potrà emettere, solo a favore di investimenti qualificati, azioni di partecipazione cooperativa, nel valore nominale di euro 100 (cento), prive del diritto di voto e di altri diritti amministrativi ma privilegiate nella ripartizione degli utili e

nel rimborso del capitale. Non potranno essere emesse azioni di tale specie in misura superiore al valore contabile della riserve indisponibili né del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le azioni saranno al portatore solo se integralmente liberate e potranno essere trasferite solo a favore di investitori qualificati.

La remunerazione del capitale sarà superiore del due per cento a quella delle quote o delle azioni dei soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento queste azioni avranno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Il valore nominale resterà invariato anche in caso di riduzione del capitale o per perdita, salvo il caso che la perdita ecceda il valore nominale complessivo delle azioni o quote.

TITOLO III

RECESSO ESCLUSIONE

ARTICOLO 9

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei soci può verificarsi per recesso esclusione e per causa di morte.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne domanda scritta motivata.

La dichiarazione di recesso accolta sarà annotato sul libro soci a cura del consiglio di amministrazione.

In ogni caso il consiglio di amministrazione può pronunciare l'esclusione nei confronti dei soci che vengano a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità con l'attività della cooperativa.

ARTICOLO 10

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia interrotto il rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa o qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi della L.142/2001 e successive modifiche.

Spetta comunque al consiglio di amministrazione accertare i motivi che, a norma di legge, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della cooperativa.

ARTICOLO 11

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione nei confronti dei soci morosi nel pagamento delle quote, interdetti o falliti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto e regolamenti e condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficiali. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro soci. Contro la delibera il socio escluso può proporre opposizione al tribunale nei sessanta giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 12

Oltre che nei superiori casi ed in quelli previsti dalla Legge, può dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che non partecipi consecutivamente a tre assemblee;
- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali, o che non effettui il versamento per l'aumento delle quote sociali deliberate dall'assemblea;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Il recesso e l'esclusione da socio comporta l'immediata cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro tra il socio e la società cooperativa, nei limiti in cui ciò sia consentito dal diritto del lavoro pro-tempore vigente.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con A.R.

ARTICOLO 14

Nel caso di decesso di un socio la partecipazione alla società continuerà con gli eredi o con i legatari, purché questi abbiano i requisiti previsti per l'ammissione e, nel caso di pluralità, nominino un rappresentante comune a meno che la quota non sia divisibile e la società consenta la divisione.

ARTICOLO 15

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente,

avranno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, secondo le previsioni dell'art. 2535 c.c. Spetta, inoltre, in caso di scioglimento del rapporto, e sempre che non si tratti di cooperativa a cui si renda applicabile la prescrizione di cui la lettera b) dell'art.26 del DLCPS n. 1577.

ARTICOLO 16

I soci esclusi o receduti o cedenti rispondono per un anno per il pagamento dei conferimenti non versati del giorno in cui il recesso, l'esclusione e la cessione sono avvenuti.

Nello stesso modo o per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto a norma dell'art. 2536 c.c.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 17

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna non inferiore al limite minimo previsto dalla legge, che da azioni di valore nominale non inferiore a euro 100 (cento). I predetti limiti non trovano applicazione in caso di conferimenti in natura o di crediti ovvero se titolari delle quote siano persone giuridiche ovvero se trattasi di azioni partecipative dotate di diritti di amministrazione ovvero, infine, in caso di rivalutazione di quote e di azioni in sede di distribuzione di dividendi e di ristorni;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo dello sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale costituito con i proventi dei dividendi non riscossi entro cinque, dalle quote sociali non

rimborsate e dalla percentuale di utili che l'assemblea, annualmente, vorrà accantonare;

d) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di avviamento e di particolari oneri di gestione formato con le sole tasse d'ammissioni dei soci;

e) dal fondo ammortamento immobili, parco macchine, attrezzature ed arredi;

f) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, per scopi di propaganda, assistenza ed attività promozionali varie.

ARTICOLI 18

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata secondo le determinazioni adottate dall'organo amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società a seguito di delibera di aumento di capitale..

ARTICOLO 19

Le quote sociali o le azioni sono nominative e non possono essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

TITOLO V

BILANCIO E RIPARTO RISTORNI E DIVIDENDI

CLAUSULA PER MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale dovrà essere redatto dall'organo amministrativo con criteri di oculata amministrazione e prudenza ed applicando le norme legali e tributarie.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le passività compresi gli ammortamenti e tutti i costi di gestione, destinando i predetti residui attivi annuali, (ristorni ex art. 2545 sexsies e dividendi) come appresso specificato:

a) alla costituzione della riserva legale in ragione di non meno del 30%;

b) alla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei criteri indicati al successivo articolo;

c) alla corresponsione a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente;

d) a distribuire un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,5% (due virgola cinque per cento) rispetto al capitale effettivamente versato;

i dividendi non riscossi entro i cinque anni si prescrivono e sono devoluti ad incremento del fondo di potenziamento aziendale.

e) alla remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci finanziatori nella misura massima del 2% (due per cento) in più di quanto previsto per i dividendi;

f) l'eventuale rimanenza o all'aumento gratuito del capitale mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate anche in deroga alle previsioni dell'art.2525 c.c. ma nella misura massima del 20% del valore originario o attraverso l'emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 2526;

g) l'eventuale ulteriore rimanenza, dovrà essere destinata a fini mutualistici da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'organo amministrativo.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni di cui sopra venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera g) detratte le quote di cui alle lettere a), b), c) ed e).

È espressamente vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita sociale. Tra i soci finanziatori sarà possibile dividere riserve diverse da quelle di cui ai punti a) e c) e con la modalità, i limiti di cui all'art. 2545 quinquies c.c. Tali riserve indivisibili potranno essere utilizzate unicamente per la copertura di perdite ma dopo che siano state utilizzate ed esaurite le riserve disponibili.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati - sarà devoluta a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, essendo tale devoluzione evidentemente di pubblica utilità conforme allo spirito mutualistico. In caso di trasformazione, sarà devoluta a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quella quota di patrimonio sociale prevista dall'art. 2545 undecies c.c..

ARTICOLO 21

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del consiglio di amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della legge n.

142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

Ai soci volontari si applica esclusivamente il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge 1991 n.381.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o cambiati tra loro):

- a) le ore lavorative ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

I ristorni per soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22

Le funzioni sociali sono esercitate:

- a) dall'Assemblea dei soci;
- b) dall'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, ove esistente;
- c) dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;
- d) dal Collegio Sindacale, se eletto.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 23

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) eleggere le cariche sociali e nominare il Presidente del Collegio Sindacale, se esistente;
- b) approvare il bilancio annuale ed eventualmente quello preventivo, deliberare sui ristorni e decidere sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite;
- c) determinare la misura del compenso annuale dei Sindaci e degli amministratori, se gli stessi dovranno essere remunerati;
- d) deliberare su tutti gli oggetti sottoposti a suo esame dagli Amministratori.

ARTICOLO 24

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sull'approvazione dei regolamenti interni formulati dal Consiglio di Amministrazione e tutte le volte che la legge rinvia a maggioranze straordinarie.

ARTICOLO 25

L'assemblea ordinaria deve essere convocata, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, almeno una volta all'anno, entro 12 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Quando particolari esigenze, legate alla struttura della società o dell'oggetto sociale, lo richiedono, tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni.

Inoltre l'assemblea ordinaria e straordinaria, può essere convocata trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulla srl, dal consiglio di amministrazione, da uno più amministratori o, in caso di inadempienza, dal Collegio Sindacale se eletto, ogni qualvolta se ne riconosca la necessità e deve essere

convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 dei soci, con le indicazioni degli oggetti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso affisso all'Albo Sociale e con invito diramato ai soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 26

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno due quinti spettanti ai soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge.

ARTICOLO 27

l'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei voti di tutti i soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto di voti di tutti i soci.

Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, ciò vale anche per la nomina dei liquidatori.

Qualora la cooperativa sia qualificabile tra quelle a mutualità non prevalente, l'assemblea potrà deliberare la trasformazione in altro tipo di società, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2545 undecies c.c., con le seguenti maggioranze sia in

prima che in seconda convocazione:

- se la cooperativa ha un numero di soci inferiore a 50, sarà necessario il quorum deliberativo pari a 2/3 dei soci aventi diritto a voto;
- se la cooperativa ha un numero di soci superiore a 50, sarà necessario il quorum deliberativo pari alla metà del numero dei soci aventi diritto al voto;
- se la cooperativa ha un numero di soci superiore a 10.000, sarà necessario il quorum deliberativo pari a 2/3 dei votanti, se all'assemblea sono presenti, in proprio o per delega almeno il 20% dei soci.

Per l'adozione della delibera di trasformazione ogni socio ha diritto ad un voto e non sarà esercitabile il voto plurimo.

ARTICOLO 28

Trattandosi di cooperativa regolata dalle norme sulla srl, quando la legge non prevede una necessaria adunanza e relativa verbalizzazione, e così fuori dal caso in cui la cooperativa abbia un numero di soci superiore a 3.000 nonché fuori dai casi previsti dall'art. 2480, 2479 n. 4 e 5 c.c. e 4° comma stesso articolo, art. 2487 ter nonché, infine quando si tratti di eleggere i componenti l'organo amministrativo, le assemblee possono essere sostituite da decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto a maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà dei voti esercitabili.

La consultazione scritta si realizza mediante approvazione di un unico documento scritto, da cui risultano con chiarezza gli argomenti oggetto della discussione tra cui decidere e così, con chiarezza, la decisione da adottare, fatto circolare su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che

rappresentano almeno 1/3 dei voti ed approvano per iscritto dalle maggioranze sopra indicate.

Il consenso scritto si realizza mediante approvazione da parte di ciascun votante di un separato documento scritto, da cui risulti con chiarezza l'oggetto della decisione da adottare, predisposto da uno qualsiasi e sottoscritto per approvazione fin quando non si raggiungono la maggioranze sopra indicate.

In ogni caso, sia per l'ipotesi di consultazione scritta che di consenso espresso per iscritto, al fine di consentire la facoltà di opposizione esercitabile dai soci o dai consiglieri; prima di considerare adottata una decisione, il documento contenente l'oggetto della decisione dovrà essere diramato a tutti i soci ed a tutti gli amministratori e l'eventuale opposizione dovrà essere evidenziata nel documento stesso, senza indugio.

ARTICOLO 29

VOTO E VOTI PLURIMI

Hanno diritto al voto i soci che siano in regola con i pagamenti ed iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Il voto, se l'avviso di convocazione contiene per esteso la delibera proposta, potrà essere espresso anche a mezzo piego raccomandato, sottoscritto dal votante, inviato con avviso di ricevimento, che rechi sul retro il timbro postale e che pervenga al Consiglio di Amministrazione almeno il giorno prima di quello previsto per l'adozione del voto. Tale piego potrà essere aperto solo al momento dell'espressione del voto in assemblea o, comunque, dalla raccolta dei voti se espressi fuori da una adunanza.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'importo della quota sociale posseduta.

Sono, tuttavia, ammissibili le seguenti ipotesi di voto plurimo:

1) le persone giuridiche socie potranno esprimere tre (3) voti se il numero dei loro membri è pari a dieci (10); cinque(5) voti se il numero dei loro membri è superiore a dieci (10). Ai fini del computo dei voti effettivamente spettanti nelle singole assemblee saranno parificate alla categoria A) o C), di cui al successivo punto 2).

2) i soci che attuano lo scopo mutualistico mediante l'integrazione delle rispettive imprese potranno esprimere fino ad un massimo di otto (8) voti se il loro apporto è considerato di qualità A), ai sensi del regolamento; di sei (6) voti se di quantità B); di quattro(4) se di quantità C).

Il presidente dell'assemblea, in ogni caso, conteggiati i soci cooperatori ed i soci titolari di voto plurimo, preavvertirà che l'insieme dei soci titolari di voto multiplo potranno esprimere non più di un terzo ($1/3$) dei voti spettanti all'insieme dei voti presenti o rappresentati.

Preavvertirà, inoltre, che ciascuno dei titolari di voto multiplo non potrà esprimere più di un decimo ($1/10$) dei voti complessivi presenti o rappresentati in assemblea generale, fermo restando il diritto ad esprimere almeno un voto, qualora ne ricorrano le condizioni matematiche. A tal fine, i voti spettanti alle varie categorie di titolari di voto plurimo saranno ridotti operando un rapporto interno tra gli stessi, seconda la seguente formula: numero totale dei voti multipli diviso la terza parte dei voti totali esprimibili nell'assemblea, moltiplicato per i voti multipli spettanti, rispettivamente, alle diverse categorie.

In nessun caso, nei predetti conteggi, si terrà conto di decimali.

Il socio che è impedito di intervenire all'assemblea può farsi

rappresentare da un altro socio mediante delega scritta e, se trattasi di un socio imprenditore, dal coniuge, da parente fino al 3° grado, da affine fino al 2° grado che collaborino nell'impresa.

ARTICOLO 30

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione. In assenza del vice presidente e, in assenza di entrambi la presidenza viene ricoperta dal socio a tal fine eletto all'assemblea.

Il segretario assiste alle sedute e redige i verbali.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La presenza del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti.

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ARTICOLO 31

L'assemblea dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa prive di diritti amministrativi delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;

d) sull'esercizio dei diritti attribuiti ai sensi dell'art. 2526 c.c.;

e) sulle controversie con la cooperativa, transazioni e rinunce;

f) sugli altri oggetti di interesse comune.

L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società operativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazioni cooperativa ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione della deliberazioni dell'assemblea speciale e dove tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare il libro soci ed il libro adunanze delle assemblee e di ottenere estratti, ha altresì diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnare le deliberazioni: le spese sono impugunate al fondo di cui il comma 1, lettera c), del presente articolo.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 32

La nomina degli amministratori è riservata all'assemblea e, nonostante la cooperativa sia regolata dalle norme sulla srl, non è possibile decisione dei soci con consenso scritto né consultazione scritta.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti tra i soci sia sovventori che cooperatori ma anche tra estranei.

La maggioranza deve, tuttavia, essere costituita da soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori

persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica, volendo rispettare il principio di democraticità, per cinque esercizi sociali, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori hanno diritto a retribuzione nella eventualmente deliberata dall'assemblea.

Può anche stabilirsi che vengano concesse medaglie di presenza o determinati compensi, quali rimborso spese, per eventuali incarichi speciali e particolari, ai membri che prestino la loro opera a vantaggio della cooperativa.

Tutti i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione potranno, in alternativa, essere affidati ad un Amministratore unico ed ogni riferimento al consiglio di amministrazione o al presidente in questo statuto, devono intendersi estesi all'amministratore unico.

ARTICOLO 33

I consiglieri eleggono tra loro u Presidente, un vice presidente ed un segretario.

ARTICOLO 34

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o dal vice presidente che lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o fax, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima dalla riunione; le adunanze regolarmente convocate sono legali quando interviene la maggioranza degli amministratori. La modalità della votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Trattandosi di cooperativa retta dalle norme sulle srl, in alternativa all'adunanza, le decisioni possono essere adottate sulla base di consultazione scritta o di consenso scritto.

Tale consenso sarà comprovato dalla sottoscrizione del verbale trascritto nell'apposito libro da parte degli amministratori favorevoli.

La decisione del consiglio adottata mediante consultazione, dovrà risultare da apposita verbalizzazione trascritta nel libro delle decisioni sottoscritta dal presidente e le relative manifestazioni di volontà scritte dovranno essere conservate agli atti delle società. È vietata la consultazione scritta o il consenso scritto e, conseguentemente, è necessaria la riunione del consiglio per la redazione del progetto di bilancio, di fusione, di scissione, di aumento di capitale.

ARTICOLO 35

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Pertanto, esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, a titolo esemplificativo:

- a) sull'ammissione ed esclusione dei soci, nonché sul rimborso delle quote sociali;
- b) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
- c) emette, su richiesta dei singoli soci, azioni sociali.

Tra l'altro al consiglio di amministrazioni spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni della assemblee;
- b) redigere i bilanci;
- c) predisporre i piani di sviluppo aziendale;
- d) compilare eventuali regolamenti interni;

- e) deliberare per la stipula di atti contratti di ogni genere per l'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione è presso istituti di credito di diritto pubblico e privati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- f) decidere e concorrere a gare i appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del decreto;
- h) dare l'adesione della società ad organismi federali o consortili la cui attività non è in contrasto con gli scopi della cooperativa;
- i) assumere e/o licenziare il personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- l) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione nel successivo articolo;
- m) fissare il sistema retributivo dei soci lavoratori e di tutti i dipendenti: pagamento da ore, settimanale, giornaliero, mensile ed annuo;
- n) nominare direttori muniti di procure speciali;
- o) promuovere la costituzione di consorzi secondo le norme di

legge o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilare ed approvare i progetti di statuto relativi, determinare le quote di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati sia provvisori che definitivi;

p) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;

q) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il consiglio, trattandosi di cooperativa regolata dalle norme sulla srl, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo il cui numero e le sue attribuzioni sono fissate dallo stesso consiglio nel rispetto della normativa di riferimento della srl.

Sono, comunque, non delegabili tutte le materie riservate per legge al Consiglio di Amministrazione, ed in particolare:

1) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e così, tra l'altro, il potere di redigere il regolamento interno, ogni decisione sui ristorni e dividendi, il potere di concordare con i soci la qualità (A B C) da dare ai conferimenti;

2) i poteri in materia di ammissione, esclusione e recesso;

3) la redazione del bilancio;

4) la redazione del progetto di fusione;

5) la redazione del progetto di scissione.

Il Consiglio può nominare Direttori di Sezione e Comitati tecnici di esperti anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 36

Il presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la

Società di fronte ai terzi sia giudizialmente che extragiudizialmente ed ha la firma sociale.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e dai privati pagamenti di ogni natura e genere ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa, e in qualunque altro grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri da lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

ARTICOLO 37

COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIA

Quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi o quando vengono superati i limiti dimensionali previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., dovrà essere nominato un Collegio Sindacale composto da 3 a 5 membri effettivi e 2 supplenti che durano in carica cinque esercizi sociali, Al Collegio è affidato sia il controllo sulla gestione che la revisione legale dei conti. Tutti i suoi componenti dovranno essere iscritti nell'apposito albo.

L'obbligo di mantenere un Collegio cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati dall'art. 2435 bis c.c. non vengono superati.

ARTICOLO 38

COLLEGIO SINDACALE FACOLTATIVO

Indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al superiore articolo l'assemblea può nominare un Collegio Sindacale composto da 3 a 5 membri effettivi e 2 supplenti che durano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o

dimissione. Al Collegio potrà essere affidato sia il controllo sulla gestione che la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i suoi componenti dovranno essere iscritti nell'apposito albo. Se al collegio sindacale saranno affidati solo compiti di controllo gestionale, almeno uno dei Sindaci Effettivi ed uno dei Supplementi dovrà essere scelto tra i revisori iscritti nel predetto albo, mentre i restanti membri dovranno essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche. In tale ultima ipotesi potrà anche essere eletto un revisore unico, che durerà in carica fino a revoca o dimissioni e che avrà compiti di controllo contabile ed avrà perciò, funzioni complementari rispetto al Collegio.

La nomina del Revisore, i cui compiti restano sempre limitati al controllo legale dei conti, potrà avvenire indipendentemente dall'esistenza del Collegio Sindacale facoltativo.

ARTICOLO 39

Per il compenso ai Sindaci, nel caso in cui l'assemblea stabilisce che i sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

ARTICOLO 40

CONTROLLO GESTIONALE

Il controllo gestionale si sostanzia nella vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. A tal fine al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i poteri previsti dall'art. 2403 bis del c.c.

I sindaci devono anche:

- a) verbalizzare gli accertamenti fatti;
- b) assistere alle adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ed anche a quelle del comitato esecutivo, quando sia costituito;
- c) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. I sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

TITOLO VII

PIANI DI SVILUPPO

ARTICOLO 41

Allo scadere di ogni quadriennio dalla data di costituzione della cooperativa, l'organo amministrativo predisporrà un piano di sviluppo aziendale individuando gli obbiettivi ed i mezzi strumentali finanziari per raggiungerli. Tale piano dovrà essere elaborato dal consiglio di amministrazione anche di concerto con professionisti specialisti del settore interessato, scelti dallo stesso consiglio, estranei alla compagine sociale, denominati "consulenti esterni". Il piano e la relazione dei consulenti esterni dovranno essere presentati all'assemblea per l'approvazione e l'attuazione del piano stesso. Gli stati di attuazione dei piani pluriennali, supportati dalle relazioni dei consulenti esterni, dovranno essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci, in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 42

La cooperativa può acquistare fondi dai soci con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ARTICOLO 43

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 44

Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società Cooperative nonché le norme sulla società a responsabilità limitata.

F.to: D'AMICO PAOLO Mirko, Sergio MARCIANO notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Siracusa, li 1 ottobre 2010